



ELEZIONI SUPPLETIVE CONSULTA DEGLI STUDENTI TRIENNIO 2022/2025

Mantova, 31 gennaio 2024
Prot. n. 521_II-02

IL DIRETTORE

- **VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per la Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- **VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- **VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2003 ed approvato dal MIUR in via definitiva con Decreto Dirigenziale n. 133 del 04/02/2004;
- **VISTO** il regolamento della Consulta degli Studenti approvato dal Consiglio Accademico in data 24.01.2011, relativamente al titolo concernente le procedure elettorali;
- **VISTO** il verbale della Consulta degli Studenti prot. 5033 del 30/10/2023, con il quale si comunica la decadenza di un componente per termine dei requisiti;
- **CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla surroga di un componente della Consulta degli Studenti

DECRETA

Art. 1. Indizione Elezioni

1. Sono indette per i giorni **21/22/23 marzo 2024** le elezioni suppletive per la designazione di n. 1 componente della Consulta degli studenti del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova per il Triennio 2022/2025, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento approvato dal Consiglio Accademico in data 24.01.2011, che qui si allega e si intende integralmente richiamato e trascritto.



Art. 2. Modalità e Tempistiche di svolgimento

1. Le elezioni si svolgeranno **in presenza**, presso il seggio istituito nella sede del Conservatorio di via della Conciliazione 33.
2. I seggi resteranno aperti **dalle ore 10.00 alle ore 15.00**

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

1. Compongono l'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali per **l'anno accademico 2023-2024**, purché maggiorenni alla data di **scadenza del termine di presentazione delle candidature** ovvero al **02 marzo 2024**.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 4 Candidature

1. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEO all'indirizzo consmn@conservatoriomantova.com **entro e non oltre il 2 marzo 2024** mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, attestante i requisiti di eleggibilità, secondo la scheda allegata al presente decreto.
2. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal comma 1 sono raccolte dal Direttore Amministrativo e – per esso – dall'Ufficio preposto al rinnovo dell'organo, nella persona della Sig.ra Giada Incontri che trasmetterà le candidature pervenute alla Commissione Elettorale. Quest'ultima verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine di cui al comma 1.
4. Alle candidature può essere allegato un programma elettorale.
5. Le candidature - e relativi programmi elettorali – sono resi pubblici mediante affissione all'Albo del Conservatorio.

Art. 5 Commissione Elettorale

1. Il Direttore nomina con decreto la Commissione Elettorale formata da almeno due componenti di cui almeno uno studente scelto dall'Assemblea degli Studenti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti e almeno un docente di prima o seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti. **Gli studenti componenti la Commissione non possono presentare la propria candidatura.** La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
2. La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.



4. La Commissione, si insedia presso il seggio elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
5. La Commissione si avvale del supporto dell'Area Segreteria Amministrativa - Affari Generali.

Art. 6 Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Il voto è individuale e segreto. Può essere espressa una sola preferenza, considerato che il componente della Consulta da eleggere è uno. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore o quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 7 Scrutinio e nomina degli eletti

1. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione, anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni.
5. Il Direttore, sulla base dei risultati, con proprio decreto nomina gli eletti, i quali assumeranno la carica ad avvenuta notifica previa accettazione della nomina. La scadenza naturale dell'organo è fissata al 31 ottobre 2025.

Art. 8 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento della Consulta degli Studenti, nello Statuto del Conservatorio e nel Regolamento Generale.
2. Il presente Decreto unitamente al Regolamento della Consulta degli Studenti e alla scheda modello da utilizzare per la candidatura, viene affisso all'albo e pubblicato sul sito dell'istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore
M^o Gianluca Pughaloni





REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

TITOLO II - Procedure elettorali

Art. 2 Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
 - le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

Art. 3 Commissione Elettorale

1. Viene istituita con decreto del Direttore la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata "Commissione"), formata da almeno due componenti di cui almeno uno studente scelto dall'Assemblea degli Studenti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, e almeno un docente di prima o seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
2. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
3. La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
5. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
6. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 4 Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali, purché maggiorenni.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 5 Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Conservatorio o spedite con raccomandata a/r (in tal caso fa fede il timbro postale).



2. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

Art. 6 Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti dalla Consulta da eleggere sono tre. In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 7 Scrutinio e nomina degli eletti

1. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 8 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:
 - venga meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
 - risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
 - rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante le procedure elettorali di cui agli art. 2,3,4,5,6,7 del presente Regolamento.
Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo.
2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.